



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 IN DATA 31/marzo/2006

COMUNE DI ORBASSANO
(PROVINCIA DI TORINO)



**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

COMPOSTO DA N. 29 ARTICOLI)

I N D I C E

- Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- Art. 3 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- Art. 4 - PATRIMONIO CONCESSO
- Art. 5 - CRITERI E PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- Art. 6 - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 8 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE
- Art. 9 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE
- Art.10 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA
- Art.11 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
- Art.12 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI
- Art.13 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- Art.14 - MODALITÀ D'USO
- Art.15 - UTILIZZO DA PARTE DI SINGOLI UTENTI
- Art.16 - CORRETTO UTILIZZO
- Art.17 - CONCESSIONE IN USO PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO
- Art.18 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITA' SENZA PRESENZA DEL PUBBLICO
- Art.19 - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE
- Art.20 - FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO
- Art.21 - TARIFFE
- Art.22 - VIGILANZA COMUNALE
- Art.23 - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
- Art.24 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO
- Art.25 - DECADENZA - REVOCA - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
- Art.26 - PENALITÀ PER INADEMPIENZE E INCAMERAMENTO CAUZIONE
- Art.27 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA
- Art.28 - CONTROVERSIE
- Art.29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Gli impianti sportivi del Comune sono le sedi deputate allo svolgimento delle attività sportive motorie e subordinatamente gli stessi possono essere concessi in uso temporaneo per congressi, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli vari.
2. La gestione degli impianti e le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente sono esercitate mediante l'istituto della concessione.
3. Il presente regolamento determina le modalità di utilizzo degli impianti sportivi; disciplina i criteri di scelta dei concessionari, il procedimento di affidamento nonché le condizioni per la concessione della gestione degli stessi impianti.

ART. 2

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. E' consentito a tutti, singolarmente o in forma associata, l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto del calendario delle attività fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di utilizzo, le utenze che propongono attività sportive e culturali sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Amministrazione comunale;
 - b) Concessionario, per quelle attività ammesse dalla specifica convenzione o preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale;
 - c) Associazioni sportive e culturali operanti nel Comune ed iscritte alle Consulte comunali;
 - d) Associazioni sportive, Polisportive, Società e Cooperative affiliate a Federazioni aderenti al CONI o ad enti di promozione sportiva, persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
3. Le stesse utenze, per particolari attività d'educazione fisica non praticabili nelle palestre scolastiche, potranno usufruire, se previsto dai programmi e/o deliberazioni dell'Amministrazione comunale, degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature messi a loro disposizione in base ad accordi tra il Comune e il Concessionario.
4. Altre richieste di utilizzo occasionali o continuative degli impianti sportivi, provenienti anche da utenze non locali, potranno essere accolte una volta rispettate le priorità di cui al comma 2. Quelle continuative dovranno essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale.

ART. 3
FINALITA' DELLA CONCESSIONE

1. Attraverso l'istituto della concessione della gestione, il Comune intende:
 - a) realizzare opere accessorie agli impianti esistenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie e migliorative da eseguirsi direttamente dal concessionario con oneri a proprio carico;
 - b) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.
 - c) promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai propri complessi sportivi realizzando, ove possibile, forme di partecipazione volontaria dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi;
 - d) valorizzare le forme associative sportive operanti sul territorio comunale con priorità per quelle aventi maggior rappresentanza di cittadini di Orbassano ed iscritte alle Consulte comunali;
 - e) realizzare una gestione di servizi sociali a favore delle scuole, dei centri estivi, dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap;
 - f) coordinare, tra di loro e con i progetti dell'Amministrazione comunale, le attività delle Associazioni operanti sul territorio comunale ed utilizzatrici degli impianti sportivi;
 - g) favorire la nascita di nuove associazioni sportive operanti sul territorio di Orbassano.

ART. 4
PATRIMONIO CONCESSO

1. Il patrimonio comunale concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi facenti parte dei complessi sportivi e più precisamente:
 - a) Complesso polisportivo comunale, situato fra via Gozzano e via Circonvallazione esterna, evidenziato nell'allegata planimetria con la lettera A.
 - b) Impianto calcistico ubicato in via Marconi, comprendente n. 4 campi di calcio, la tribuna per gli spettatori e immobile adibito a spogliatoio e servizi igienici, evidenziato nell'allegata planimetria con la lettera B;
 - c) l'impianto calcistico di via Nazario Sauro, costituito dall'immobile adibito a spogliatoio e da due campi di calcio, evidenziato nell'allegata planimetria contrassegnata con la Sigla C. Su tali impianti dovrà essere previsto l'utilizzo gratuito da parte di alcune fasce di cittadini, con tempi e modalità da definire.

Il patrimonio viene concesso nello stato in cui si trova, sulla base di apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con il concessionario e debitamente sottoscritta dalle parti.

ART. 5

CRITERI E PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario della gestione dei complessi sportivi comunali o di parti di essi sarà individuato:
 - per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, fra le Polisportive, Società, Cooperative, Associazioni sportive, privilegiando quelle operanti sul territorio, terzi mediante gara pubblica, anche di tipo europeo, in considerazione della consistenza delle opere accessorie da effettuare e della complessità della gestione che coinvolge più specialità ed attività sportive;
 - per gli impianti di cui alla lettera b) e c), se inclusi nella gara d'appalto, si procederà con le stesse modalità di cui alla lettera a); viceversa mediante scelta motivata fra le associazioni sportive operanti nel territorio comunale ed iscritte alla Consulta Sportiva Comunale, in coerenza con i principi statutari di valorizzazione e di partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei cittadini di Orbassano.
2. La scelta del concessionario dovrà essere operata accertando:
 - a) la capacità e l'esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - b) la potenzialità della struttura organizzativa offerta e la capacità economica idonea ad affrontare la gestione nel tempo.
3. Inoltre, occorrerà considerare:
 - a) il progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione per scuole, centri estivi, anziani e soggetti portatori di handicap, nonché il coordinamento delle attività svolte, in via continuativa o temporanea, dalle altre associazioni sportive espressione del territorio comunale.
 - b) il progetto che prevede la strutturazione degli spazi e dei tempi dei diversi settori dell'attività sportiva, promozionale, agonistica ed amatoriale;
 - c) il progetto che promuove la partecipazione e il momento associativo dei cittadini valorizzando gli aspetti con contenuti educativi, sociali e di impegno civile;
 - d) il programma di iniziative tendenti a realizzare il massimo di diffusione delle pratiche sportive rispondenti alle diversificate esigenze dei cittadini;
 - e) l'impegno ad una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune;
 - f) l'accettazione della proposta dell'Amministrazione comunale in ordine alle opere accessorie e delle manutenzioni straordinarie e migliorative da realizzarsi con oneri a carico del concessionario, prevedendo la possibilità che il concessionario integri con ulteriori opere tale proposta;
 - g) l'ipotesi di piano economico-finanziario relativo alla gestione degli impianti in concessione con proiezione triennale tenuto conto delle proposte tariffarie. Il piano deve essere coerente con il patrimonio concesso, con le attività economiche date in gestione a terzi, con i programmi delle attività sportive offerte, con le opere accessorie e le manutenzioni straordinarie e migliorative realizzate e con le agevolazioni tariffarie stabilite per le categorie di cui all'art. 3 comma 1 lettera e).

ART. 6
CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

La gestione degli impianti sportivi dovrà essere improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

1. La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune; eventuali forme di contribuzione possono essere accordate dall'Amministrazione comunale per la gestione degli impianti di cui all'art. 4 comma C, se affidati ad associazioni locali, oppure a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva.
2. Alla convenzione di gestione viene allegato un programma di opere accessorie, di manutenzioni straordinarie e migliorative da realizzarsi direttamente dal Concessionario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per la concessione e contribuisce alla determinazione della durata della stessa.
3. Il concessionario, inoltre, deve provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria dei complessi sportivi e farsi carico della spesa di gestione necessaria per lo svolgimento delle attività ammesse nell'impianto.
4. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere, con oneri di spesa a proprio carico, all'assunzione del personale occorrente. I rapporti di lavoro con i dipendenti, collaboratori, volontari devono essere rispettosi della normativa del settore sia in campo assicurativo che fiscale. L'Amministrazione comunale potrà richiedere in ogni momento l'esibizione della documentazione comprovante il rispetto di tale normativa.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Il concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che di quello volontario.
6. Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali, il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni successiva variazione. Inoltre deve presentare annualmente un rendiconto delle attività ed il bilancio economico con sottoconto distinto per ciascun impianto sportivo gestito sul territorio comunale.
7. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale che potrà avvenire con proprio personale o con terzi incaricati come previsto dall'art. 22 del presente regolamento.
8. E' vietata la cessione totale della gestione dell'impianto oggetto della concessione; è invece consentita la possibilità di subconcessione, attraverso convenzione e previo consenso dell'Amministrazione comunale, della gestione di segmenti di impianti per lo svolgimento delle attività di pallavolo, basket, nuoto, arrampicata, tiro con l'arco, skateboard ed altre prioritariamente a favore delle Associazioni sportive locali e territoriali in particolare di quelle che le espletano all'atto della stipula della concessione.

9. Il rapporto fra il concessionario e le associazioni sportive che usufruiscono in via continuativa degli impianti e le modalità d'uso degli stessi sono regolati da specifica convenzione conforme allo schema-tipo allegato al contratto di concessione della gestione. E' fatto obbligo al concessionario di stipulare tale convenzione con le predette Associazioni entro trenta giorni dalla stipula del contratto di concessione.
10. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per qualsiasi causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, salvo cause di forza maggiore da comunicarsi tempestivamente all'Amministrazione stessa.
11. Le manutenzioni straordinarie non previste dalla convenzione di gestione rimangono a carico dell'Amministrazione comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi per la loro realizzazione in rapporto alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.
12. La manutenzione straordinaria così come specificata nella convenzione deve comunque tenere integro il valore del patrimonio come previsto dall'art.4 comma 2.
13. Nel corso della gestione il concessionario può concordare con l'Amministrazione comunale di incrementare ulteriormente la dotazione di attrezzature sportive ritenute utili alla migliore funzionalità degli impianti, stabilendo se la spesa sia a completo carico del concessionario oppure in tutto o in parte del Comune, il tutto in conformità all'art. 37 bis della legge 109/94 e successive modifiche.

ART. 7 ***DURATA DELLA CONCESSIONE***

1. La durata della concessione è stabilita in relazione al programma delle nuove opere accessorie e delle manutenzioni straordinarie e migliorative che il concessionario si impegna a realizzare, ma non può superare i 30 anni e sono comprensivi dei tempi necessari per la realizzazione delle opere previste dal capitolato di gara. E' escluso ogni rinnovo tacito. Le convenzioni fra il concessionario e le altre associazioni subconcessionarie o che utilizzano parte degli impianti in via continuativa, non potranno scadere in epoca successiva al termine finale di durata del contratto di concessione.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per la morte del concessionario persona fisica, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento o recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
3. Quando cessa la concessione, cessano anche le subconcessioni e le convenzioni stipulate dal concessionario con le altre Associazioni.
4. Tali subconcessioni e convenzioni riporteranno la disposizione di al precedente comma 3.

ART. 8
RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procede ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il concessionario solleva, altresì, l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati, anche dai subconcessionari e dagli utenti, a terzi o a cose di terzi nell'ambito della gestione degli impianti sportivi anche da parte dei subconcessionari o degli utenti.
4. Anche in caso di subconcessione in via continuativa di segmenti di attività a favore di una o più Associazioni operanti sul territorio comunale, titolare dei rapporti con l'Amministrazione comunale è esclusivamente il concessionario, su cui gravano tutti gli obblighi e le responsabilità discendenti dal contratto di concessione e dalla gestione degli impianti.
5. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative all'atto della stipula del contratto.
6. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il concessionario presta idonea cauzione pari a 1/20 del valore presunto annuo della gestione (determinato dal piano economico finanziario di cui all'art. 5, comma 3, lettera g).
Inoltre il concessionario deve produrre una polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione dei lavori pari al 100% dell'importo delle opere accessorie, di manutenzione straordinaria e migliorativa e un'ulteriore polizza assicurativa di responsabilità civile per la somma non inferiore ad € 500.000 ai sensi del 2° comma dell'art.103 del DPR. 554/99.

ART. 9
CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche, idriche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico del concessionario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre ad ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento rifiuti.

ART. 10
SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso sportivo. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario.
2. Il personale incaricato dal Comune ha accesso in qualunque momento a tutti i locali degli impianti sportivi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. Il concessionario:
 - a) vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - b) segnala al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - c) fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
4. Nel caso di furti, tentativi di furto, scasso ed atti vandalici, il concessionario ha l'obbligo di farne denuncia, senza indugio, alle autorità giudiziarie.

ART. 11
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il concessionario presenta all'Amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente relativo al complesso sportivo in concessione. Il rendiconto deve essere dettagliato per ogni tipologia di impianto.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato:
 - a) da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale, sui risultati ottenuti nelle varie attività, contenente tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione;
 - b) dai rendiconti delle varie associazioni subconcessionarie di segmenti di impianti sportivi.
3. Copia della relazione illustrativa dei risultati conseguiti attraverso l'attività sportiva svolta deve essere inviata alla Consulta comunale dello sport.
4. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il concessionario.
5. L'Amministrazione comunale può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli anche presso la sede degli impianti concessi in gestione.
6. Nella convenzione si può prevedere che, decorso un anno dalla data di inizio della concessione e successivamente ogni biennio, si proceda ad una verifica dell'andamento delle attività e dello stato di conservazione delle strutture, immobili ed impianti, al fine di poter inserire modifiche che dovranno comunque essere recepite con delibera di Giunta.

ART. 12

ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. Al concessionario sono consentite, nell'ambito dei complessi sportivi, le seguenti attività economiche collaterali:
 - a) il diritto esclusivo di pubblicità da esercitarsi tramite convenzione da stipularsi direttamente con le ditte interessate, fermo restando che il genere di pubblicità praticabile è soggetto all'approvazione del Comune da annotarsi sulle inserzioni pubblicitarie;
 - b) l'esercizio di bar e/o ristorante riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico in spazi definiti e concordati con l'Amministrazione Comunale;
 - c) l'esercizio di scuole di avviamento e perfezionamento allo sport a pagamento;
 - d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi in limitati spazi definiti e concordati con l'Amministrazione comunale;
 - e) concessione dell'utilizzo, in via continuativa, di spazi ed impianti sportivi prioritariamente alle associazioni operanti sul territorio comunale e poi ad altre associazioni, così come previsto all'art. 2) comma 2, dietro corrispettivo da concordare anno per anno con l'Amministrazione comunale.
2. La gestione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere e ogni provento sono, rispettivamente, a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie all'esercizio delle attività.
4. Per le concessioni di cui ai comma b e c dell'art. 4 effettuate mediante trattativa privata, il gestore, in caso di un ricavo utile complessivo annuale superiore al 5% degli importi investiti, dedotto l'ammortamento, deve riconoscere al Comune il 50% di ciò che eccede il 5% a titolo di canone di affitto degli impianti.

ART. 13

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il concessionario si impegna a promuovere prioritariamente le attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio e dopo promuove le attività sportive dei propri associati e le attività agonistiche ed organizza le attività nel rispetto di quanto enunciato nell'art. 2) comma 2.
2. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistente, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.
3. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
4. La gestione degli impianti deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o le altre autorità competenti emanano nelle materie di competenza.

5. Il concessionario organizza le attività ammesse con criteri di efficienza ed efficacia e rispondenti ai canoni di serietà, trasparenza e cortesia nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo e come tale da considerarsi fruitore di pubblico servizio .
6. Il concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazioni dei cittadini, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
7. Il concessionario s'impegna all'occorrenza a mettere a disposizione delle Associazioni sportive spazi espositivi e informativi per consentire l'iscrizione a corsi e/o pubblicizzazione delle iniziative promosse.

ART. 14
MODALITA' D'USO

1. Il calendario e l'orario di utilizzo degli impianti sportivi sono determinati in sede gestionale.
2. Di norma, è escluso il periodo dalle ore 01,00 alle 08,00
3. Per orario di utilizzo dell'area di attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
4. Il calendario riporterà i giorni e le ore in cui gli impianti sportivi sono messi a disposizione alle varie categorie di utenza.
5. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti all' ingresso del complesso sportivo o comunque in luogo ben visibile al pubblico.
6. Gli utenti non possono accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
7. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.
8. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, ha possibilità di segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore eventuali deficienze o manchevolezze che possano costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a formulare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
9. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento dello stesso. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
10. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli impianti sportivi è vietato fumare.
11. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del concessionario (aree verdi, aree gioco per bambini, aree per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico durante l'orario di apertura degli impianti; conseguentemente in essi trovano applicazione le norme legislative e regolamentari vigenti per i luoghi aperti al pubblico, in particolare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia urbana.

ART. 15

UTILIZZO DA PARTE DI SINGOLI UTENTI

1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale e nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato alle attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.
2. Per quanto previsto al comma precedente non occorre richiesta preventiva ma la semplice prenotazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di prenotazione fino ad esaurimento delle possibilità, nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività così come previsto dal comma precedente.

ART. 16

CORRETTO UTILIZZO

1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile.
3. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo 10 non può venire meno.
I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, provvedendo all'assicurazione degli atleti; al riguardo il gestore è tenuto ad effettuare i necessari accertamenti e garantire il Comune del rispetto di tali norme

ART. 17

CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 (ad esclusione dell'Amministrazione Comunale, dei subconcessionari e delle associazioni che usano in via continuativa gli impianti, i cui rapporti con il concessionario sono disciplinati in sede convenzionale) per utilizzare un impianto sportivo o una sua parte, per le attività di cui all'art. 1 aperte al pubblico, devono:
 - a. presentare, almeno 15 giorni prima della manifestazione, domanda scritta al concessionario;

- b. espletare, dopo aver ottenuto l'accoglimento dell'istanza e l'inserimento in calendario della manifestazione, tutte le incombenze procedurali ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - c. versare, prima del ritiro della concessione, un deposito cauzionale da stabilirsi di volta in volta in relazione al tipo di impianto, fascia d'utenza, tempo di uso dell'impianto;
 - d. presentare, nel caso di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, specifica richiesta al gestore che si assume ogni responsabilità;
2. Di tutti gli adempimenti indicati al comma precedente, nei confronti del Comune risponde il concessionario, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione.
 3. Tutto ciò che viene installato provvisoriamente nell'impianto sportivo per l'organizzazione della manifestazione non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti e pareti e deve essere sgomberato appena finita la manifestazione.
 4. Per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, risponde il concessionario il quale deve provvedere, con oneri di spesa a proprio carico, al relativo al ripristino o sostituzione del bene danneggiato. Il concessionario risponde, altresì, di eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il diritto di rivalsa sul danneggiatore.
 5. Il Comune munirà di tessere di libero accesso il personale ispettivo in servizio di controllo, che potrà così accedere in qualsiasi momento ai luoghi destinati alla manifestazione.
 6. In occasione di qualsiasi manifestazione sportiva o di altre attività previste dal presente regolamento che si svolgono in impianti sportivi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

ART. 18

AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITA' SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo dato in concessione in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al gestore e, per conoscenza, all'Amministrazione Comunale almeno due mesi prima dell'inizio del calendario annuale, mentre per l'utilizzo occasionale deve inoltrare richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

ART. 19

UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune ha facoltà di utilizzare a titolo gratuito per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale con il concessionario, fermo restando che il costo di tali attività o manifestazioni rimane a carico del Comune.
2. Sempre in sede convenzionale, saranno stabiliti il corrispettivo e le modalità di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole locali, dei centri estivi, dei cittadini in situazione di disagio economico, dei cittadini con oltre 60 anni di età, dei portatori di handicap e dei cittadini orbassanesi seguiti da ASL, assistenti sociali e/o strutture assistenziali pubbliche bisognose delle strutture.

ART. 20

FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo sono stabiliti dal Comune e dal gestore, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto.
2. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle diverse categorie di utenti. Le modificazioni stesse sono disposte dal gestore previo assenso del Comune, sentita la Consulta Comunale dello Sport.
3. Qualora si verificano concomitanze fra le varie richieste, trovano applicazione le precedenze di cui all'art. 2 del presente regolamento. Rispettate tali priorità, in caso di concomitanze tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, viene data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.
4. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo possono essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva o culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le associazioni interessate.

ART. 21

TARIFFE

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, nonché l'assistenza a gare sportive e manifestazioni di attività varie, sono soggetti al pagamento di tariffe, secondo le modalità stabilite in sede di convenzione di gestione.
2. Le tariffe prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza tenendo conto inoltre della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del Comune, della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione da svolgersi nello specifico impianto.
3. All'atto della stipula della convenzione per la gestione, le tariffe dovranno risultare chiaramente indicate.

4. Le tariffe vengono aggiornate annualmente, secondo gli indici ISTAT, almeno tre mesi prima dell'inizio della stagione sportiva con espressa delibera di Giunta.
5. Eccezionalmente, in caso di significativi miglioramenti dei servizi offerti, le tariffe relative ai suddetti servizi possono essere variate prescindendo dagli indici ISTAT, su proposta del Concessionario e con delibera di Giunta Comunale.
6. Per le società sportive e utenti singoli non aventi sede o non residenti in Orbassano è prevista la maggiorazione delle tariffe così come previsto al comma 2.

ART. 22

VIGILANZA COMUNALE

1. Il Comune, con proprio personale o con personale di società private o di enti pubblici, con le specifiche competenze, esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con i più ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore e con qualsiasi altro tipo di controllo che possa garantire l'utente.
3. Nell'ambito del potere ispettivo, il rappresentante del Comune può chiedere informazioni sul funzionamento e sul gradimento dei servizi espletati al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
4. Il Comune può svolgere indagini in qualunque forma ritenuta idonea e quindi anche mediante questionari.

ART. 23

TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica provvede il gestore attraverso le forze dell'ordine. La presenza continua per l'intera manifestazione di personale del Corpo della Polizia Municipale deve essere richiesta con congruo anticipo e il costo del servizio prestato viene posto a carico del gestore.

A tali fini le forze dell'ordine hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

ART. 24

RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza, naturale o anticipata della concessione, deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, effettuate in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione, l'Amministrazione previo contraddittorio procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, sulla base di una perizia estimativa dell'ufficio Tecnico del Comune.
5. Qualora le opere accessorie, di manutenzione straordinaria e migliorative non fossero interamente ammortizzate all'atto della cessazione anticipata della concessione, l'Amministrazione comunale procederà ad indire una nuova gara per la gestione dell'opera, ponendo a carico dell'aggiudicatario le rate residue di ammortamento delle opere e solo dopo aver nuovamente aggiudicato la gestione dell'impianto verrà posto a carico del nuovo gestore il completamento dell'ammortamento dell'intervento.

ART. 25

DECADENZA – REVOCA - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento e recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi commi.
2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
 - b) omessa presentazione del rendiconto della gestione entro un mese dalla scadenza del termine previsti dal presente regolamento, art. 11;
 - c) mancato pagamento delle utenze dei servizi e degli oneri previdenziali per il personale dipendente per periodi anche saltuari complessivamente superiori a 6 mesi.
 - d) Violazione dei contratti collettivi di lavoro del settore per quanto riguarda i dipendenti e della normativa Inail per quanto concerne i volontari.
 - e) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione comunale;
 - f) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - g) cessione della concessione totale.
3. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) a seguito di 3 diffide nell'anno per le violazioni di cui al comma precedente;
 - b) per rilevanti motivi di pubblico interesse quali:

- l'emissione di n.5 ordinanze nell'anno per motivi d'igiene segnalati dall'ASL e riguardanti inadempienze di cui al comma 4 del presente articolo;
 - l'incameramento della cauzione, avvenuta almeno 3 volte in tre anni successivi ancorché reintegrata;
- c) per gravi motivi di ordine pubblico.

4. La concessione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi:

- a) grave e reiterata mancata effettuazione della pulizia ordinaria e programmata che ha comportato l'applicazione di 3 penali in un anno;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei locali destinati a servizi igienici, spogliatoi e docce;
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di realizzazione delle opere accessorie e delle manutenzioni straordinarie e migliorative;
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni consecutivi nel corso di un esercizio finanziario;
- g) mancata presentazione del rendiconto della gestione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento delle Società, Cooperative, Polisportive o Associazioni Sportive. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima. Per le opere accessorie, di manutenzioni straordinarie e migliorative non interamente ammortizzate si procederà ai sensi dell'art. 24 comma 5.

ART. 26

PENALITA' PER INADEMPIENZE E INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Per le inosservanze del presente regolamento si applica, previa contestazione, una penale che va da un minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 1.000,00 a seconda della gravità dell'inosservanza e a discrezione dell'Amministrazione comunale, i cui criteri dovranno essere riportati in convenzione.

Per i seguenti inadempimenti si applicano, previa contestazione, le penali di cui in appresso:

- €. 3.000,00 per lo svolgimento di attività non ammesse dalla convenzione, la mancata sorveglianza degli impianti, il mancato rispetto del calendario e delle priorità per le utenze, la mancata e reiterata effettuazione delle manutenzioni e pulizie ordinarie;
- €. 1000,00 per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti;

- €. 300,00 per omesse comunicazioni all'Amministrazione.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento dei danni o il pagamento di penalità l'Amministrazione, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, incamera la cauzione che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena la decadenza dalla concessione.

ART. 27

TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dal DL 35/2005 e dalla legge di conversione n. 80/2005 viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può darne comunicazione al concessionario e per conoscenza all'Amministrazione comunale;
- b) il concessionario deve dare risposta scritta entro 30 gg. dandone comunicazione per conoscenza all'Amministrazione comunale;
- c) l'Amministrazione comunale deve collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze e suggerimenti fornendo risposta dopo aver acquisito le controdeduzioni del concessionario.

ART. 28

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti verranno esaminate congiuntamente dall'Amministrazione comunale, dal concessionario e dalle associazioni interessate.

Su richiesta di una delle parti può essere avviata richiesta di arbitrato prima di avviare eventuali azioni giudiziarie.

Il Foro competente è quello di Pinerolo.

ART. 29

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1 L'aggiudicatario della concessione può entrare nei locali e negli spazi relativi agli impianti sportivi da gestire anche prima della decorrenza della concessione stessa per poter predisporre quanto necessario per avviare la nuova gestione degli impianti.
- 2 In attesa della realizzazione delle opere accessorie e delle manutenzioni straordinarie o migliorative il concessionario può, in accordo con l'Amministrazione, chiudere parti degli impianti.
3. Nella fase dell'avvio, per quanto non previsto nella presente convenzione, il concessionario concorderà con l'Amministrazione gli interventi e le necessità per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.